



ha considerato lieve, e quindi non di rilievo, la riduzione delle entrate di fr. 303.65 mensili. Quanto alla sostanza, per il Pretore aggiunto l'istante si è limitato a generici asserti senza quantificare il valore del suo portafoglio azionario in Svizzera o all'estero. Infine, egli ha epilogo, il fabbisogno minimo del marito non solo non è diminuito ma, vista la sua convivenza, il minimo esistenziale e le spese di alloggio andrebbero finanche ridotte. Relativamente alla situazione della moglie dopo la sentenza a protezione dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto ha accertato che essa è stata sì dichiarata invalida al 100% da novembre 2021 ma ha stabilito che se si fosse debitamente attivata la stessa avrebbe potuto ottenere una rendita già dal 1° marzo 2020. Ciò posto, egli ha così imputato alla convenuta una rendita ipotetica da agosto 2020 (come postulava il marito) al 31 ottobre 2021 di fr. 1271.– mensili e ha stabilito le entrate di lei da agosto 2020 al 31 dicembre 2022 in fr. 2131.– mensili (rendita AI fr. 1271.– e reddito della sostanza fr. 860.–) aumentato dal 1° gennaio 2023 a fr. 2163.– mensili (rendita AI fr. 1303.– e reddito della sostanza fr. 860.–). Quanto al fabbisogno minimo, il primo giudice l'ha ricondotto a fr. 5100.– mensili da ottobre 2022 a febbraio 2023, a fr. 4900.– mensili da febbraio a maggio 2023 e a fr. 4400.– mensili da giugno 2023. In circostanze siffatte, il Pretore aggiunto, dopo avere ricordato che per mantenere il tenore di vita precedente la convenuta deve disporre di un agio di fr. 460.– mensili oltre al suo fabbisogno minimo, ha ridotto il contributo alimentare a carico dell'istante a fr. 4230.– mensili da agosto 2020 a settembre 2022, a fr. 3430.– mensili da ottobre a dicembre 2022, a fr. 3395.– mensili per gennaio 2023, a fr. 3195.– mensili da febbraio ad aprile 2023 e a fr. 2695.– mensili da maggio 2023.

#### **E. 4**

AP2 rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di avere accolto, ancorché solo parzialmente, la domanda subordinata del marito volta alla riduzione del contributo alimentare quantunque la richiesta sia stata formulata solo con il memoriale conclusivo. E siccome fino a quel momento il marito si è limitato a chiedere la soppressione del contributo alimentare la nuova domanda, non fondata su fatti nuovi, configura un'inammissibile mutazione dell'azione e viola gli art. 227 e 230 CPC. A suo avviso, quindi, il Pretore aggiunto ha statuito ultra petita. Essa sostiene poi di avere segnalato al primo giudice nel proprio allegato conclusivo l'inammissibilità di una riduzione del contributo alimentare e lamenta di non essere stata sentita sulla nuova richiesta. L'appellante rileva inoltre che anche il fondamento dell'azione è stato mutato in modo inammissibile poiché l'istante aveva motivato l'istanza con la modifica della propria situazione economica e non con quella della controparte. a) In realtà, l'appellante perde di vista che qualora una richiesta di giudizio risulti fondata anche soltanto in parte, il giudice deve accoglierla in tale misura, tant'è che non occorre che l'interessato formuli tutte le richieste subordinate immaginabili e possibili (I CCA sentenza inc. 11.2019.88 del 6 settembre 2019 consid.

#### **E. 5**

AP2 contesta altresì il criterio di calcolo applicato dal Pretore aggiunto per ridefinire il contributo alimentare facendo valere che nell'ambito delle misure protettive i coniugi hanno pattuito il contributo alimentare sulla base della sola sostanza del marito sicché un'eventuale modifica deve fondarsi esclusivamente sulla variazione di tale parametro. Questa, essa continua, era l'impostazione voluta dalle parti, e omologata dal Pretore aggiunto, la quale le assicurava il debito mantenimento fondato sull'ultimo tenore di vita da lei avuto prima della separazione e non la mera copertura del minimo vitale. L'intenzione del marito era appunto quella di garantirle un contributo alimentare di fr. 5500.– mensili e non il solo “ fabbisogno,

rispettivamente tenore di vita ■ come erroneamente riportato nel verbale d'udienza del 30 agosto 2016. A suo parere, la riduzione del contributo alimentare decisa dal Pretore aggiunto fondata sulla variazione dei redditi o dei fabbisogni è quindi “inaccettabile”, tanto più che questi nemmeno ha motivato perché ha applicato il metodo della ripartizione dell'eccedenza. L'appellante lamenta infine una palese discriminazione, il primo giudice avendo minuziosamente esaminato la situazione economica di lei mentre quella del marito è stata verificata solo per determinare se fosse significativamente e durevolmente peggiorata ignorando elementi determinanti. Per la moglie, ad ogni modo, quand'anche si applicasse il metodo adottato dal primo giudice, il contributo alimentare in suo favore sarebbe maggiore visto che il reddito del marito andrebbe aumentato a fr. 38 000.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo sostanzialmente immutato. a) I criteri per la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale per opera del giudice del divorzio sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto. Al proposito basti ricordare che quel giudice modifica o sopprime tali misure solo ove occor-ra. Ciò è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF 143 III 619 consid. 3.1, 142 III 519 consid. 2.6.1, 141 III 378 consid. 3.3.1; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.27 del 14 dicembre 2023 consid. 6). I coniugi non possono invocare per contro un erroneo accertamento dei fatti o un'errata applicazione del diritto relativamente alle circostanze iniziali, la procedura di modifica non avendo lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma solo di adattarla. Decisiva è così la situazione al momento in cui è presentata l'istanza (sentenza del Tribunale federale 5A\_778/2023 del 29 ottobre 2024 consid. 3.1 con riferimenti). Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice determina nuovi contributi di mantenimento dopo avere aggiornato gli elementi litigiosi in base ai quali era stato definito il precedente assetto (sentenza del Tribunale federale 5A\_263/2024 del 27 novembre 2024 consid. 5.1.3 con riferimenti; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.27 del 14 dicembre 2023 consid. 6). Per la modifica di misure a tutela dell'unione coniugale o di provvedimenti cautelari emanati in una causa di stato e fondati su un accordo delle parti valgono le medesime restrizioni previste dalla giurisprudenza per le convenzioni di divorzio (DTF 142 III 519 consid. 2.6; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.6 del 25 maggio 2023 consid. 6). In sintesi, una modifica è possibile in presenza di fatti nuovi che comportano una mutazione durevole e rilevante delle circostanze, ma non su questioni incerte regolate dai coniugi convenzionalmente pur sapendo che si trattava di questioni incerte. In quest'ultima evenienza una modifica entra in considerazione solo per vizi della volontà (errore essenziale, dolo, minaccia: DTF 142 III 520 consid. 2.6.2; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2017.66 del 27 novembre 2018 consid. 3b).

b) Nel caso in esame l'appellante, che non contesta le modifiche intervenute nella sua situazione finanziaria, sostiene che al momento in cui i coniugi hanno pattuito il contributo alimentare litigioso si era tenuto conto solo della situazione del marito e non della propria situazione finanziaria. Dagli atti si evince che nell'ambito della procedura di tutela dell'unione coniugale, all'udienza del 30 agosto 2016 i coniugi hanno pattuito un contributo alimentare per la moglie di fr. 5500.– mensili e che nelle premesse dell'accordo, oltre a menzionare l'inattività lavorativa della moglie, essi hanno indicato quanto segue: “ il contributo alimentare per la moglie concordato in data odierna tra le parti tiene in considerazione non solo il reddito del marito ma anche la sua sostanza. Il contributo

alimentare difatti eccede la disponibilità finanziaria mensile del marito. Costui dichiara tuttavia di voler garantire alla moglie un fabbisogno rispettivamente un tenore di vita mensili di CHF 5'500.00 attingendo dalla propria sostanza (...)"'. Le parti hanno poi quantificato per il marito un reddito di fr. 12 272.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 7786.– mensili e per la moglie entrate per fr. 860.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 5900.10 mensili (verbale pag. 2 nell'inc. SO.2016.3004 richiamato ). c) Visto quanto precede, a un esame sommario si può oggettivamente concludere che per determinare il contributo alimentare di fr. 5500.– mensili i coniugi non si siano fondati solo sulla situazione economica del marito ma anche su quella della moglie. E ciò ove appena si pensi che, se non si fosse conteggiata la rendita sudafricana percepita dalla moglie, tale importo neppure era sufficiente per coprire il fabbisogno minimo di lei quantificato in fr. 5900.– mensili. Né, il tenore di quella clausola induce a ritenere che il contributo alimentare fosse immutabile quantunque la situazione della moglie fosse migliorata. d) Relativamente al tenore di vita, è pacifico che l'ultimo sostenuto dai coniugi durante la vita in comune costituisce il limite superiore del diritto al mantenimento (DTF 148 III 360 consid. 5 con rinvii). Se non che, continuando a percepire un contributo alimentare di fr. 5500.– mensili senza considerare l'aumento delle entrate e/o la riduzione del fabbisogno, l'appellante beneficerebbe di un livello di vita superiore all'ultimo raggiunto dai coniugi prima della separazione (cfr. per un esempio del calcolo di tale livello di vita: sentenza del Tribunale federale 5A\_231/2023 del 15 novembre 2023 consid. 3 in fine). Il che potrebbe anche essere il caso se ciò fosse stata la volontà dei coniugi, la quale andava tuttavia resa per lo meno verosimile. Se non che, in concreto, l'appellante si limita a contrapporre la propria interpretazione dell'accordo, che diverge da quella del marito, senza tuttavia addurre riscontri oggettivi in favore della sua tesi. A un esame di verosimiglianza, la conclusione del primo giudice, secondo cui con un contributo alimentare di fr. 5500.– mensili le parti avevano unicamente voluto garantire alla moglie un agio di fr. 460.– mensili oltre al fabbisogno minimo, resiste alla critica. e) Per quel che è della determinazione del nuovo contributo alimentare, contrariamente a quanto parrebbe alludere l'appellante, il Pretore aggiunto non ha applicato il metodo della ripartizione dell'eccedenza. Egli ha semplicemente aggiornato la situazione economica della moglie continuando a garantirle l'agio di fr. 460.– mensili oltre al suo fabbisogno minimo. Nella misura in cui questi erano gli intendimenti dei coniugi, la situazione economica del marito era di rilievo solo se quest'ultimo non avesse più avuto la capacità contributiva per far fronte al nuovo contributo di mantenimento. E siccome ciò non è il caso, sulla situazione economica dell'istante non occorre dilungarsi. In definitiva, l'appello vede la sua sorte segnata.

## **E. 6**

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. AO1 rivendica, al proposito, un'indennità di fr. 3000.–, importo che appare consono alle prestazioni svolte in questa sede da un avvocato solerte e speditivo.

## **E. 7**

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi

motivi, decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato. 2. Le spese processuali di fr. 3000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. PA1 , L\_\_\_\_\_ ; – avv. PA2 , B\_\_\_\_\_ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.